

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il G.I. dott.ssa Camilla Fin
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. R.G. xxxx/2020

Promossa da:

DEBITORE;

ATTORE OPPONENTE

Contro

BANCA CREDITRICE;

CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Come precisate all'udienza del 14.04.2022;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione il sig. **DEBITORE** ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. xxxx/2020, emesso in data 19.06.2020 dal Tribunale di Verona, con il quale gli era stato ingiunto di corrispondere a favore di **BANCA CREDITRICE** la somma di € 110.636,79, oltre a interessi e spese, in virtù del contratto di mutuo ipotecario n. xxxxxxxx sottoscritto il 22.01.2014 (doc. 3 parte opponente).

Quale unico motivo di opposizione egli rilevava come il decreto impugnato fosse un'inammissibile duplicazione del titolo esecutivo già in possesso di **BANCA CREDITRICE**, costituito dal contratto di erogazione del mutuo fondiario, e lamentava, pertanto, l'assenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla banca ricorrente. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta si costituiva ritualmente la **BANCA CREDITRICE**, ribadendo la legittimità della propria pretesa esercitata in via monitoria, non essendo previsto nell'ordinamento alcun divieto espresso di duplicazione dei titoli esecutivi.

Precisava, inoltre, che il ricorso per decreto ingiuntivo, volto a tutelare la propria posizione, si era reso necessario a seguito della scoperta – nell'ambito della procedura esecutiva r.g. xxx/19 radicata contro il sig. **DEBITORE** – del grave stato di incuria dell'immobile gravato da ipoteca volontaria.

Chiedeva, quindi, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto, nonché, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Con provvedimento del 12.03.2021 è stata concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, e, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui all'udienza del 14.04.2022.

Ciò detto quanto agli assunti delle parti, l'opposizione promossa dal sig. **DEBITORE** è infondata e va rigettata.

È, infatti, del tutto priva di fondamento di mancanza di interesse ad agire in capo all'istituto di credito opposto.

La circostanza che **BANCA CREDITRICE** vanti, a fondamento del proprio credito, un titolo stragiudiziale non fa, infatti, venire meno l'interesse ad ottenere un provvedimento giudiziale di

Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Camilla Fin, del 05.10.2022 n. 1734

condanna, alla luce delle seguenti considerazioni: a) per giurisprudenza consolidata non è riscontrabile alcun divieto assoluto per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi per lo stesso credito e nei confronti del medesimo debitore (Cass., n. 21768/2019); b) il creditore, già provvisto di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia già iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio credito, ha interesse a ottenere un titolo che gli consenta di iscrivere ipoteca giudiziale su beni ulteriori rispetto a quelli già gravati dalla garanzia reale; c) l'accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, riducendo i margini di possibile opposizione da parte del debitore (Cass., n. 23083/2013).

In conclusione, non sussistendo un principio generale che vieti la duplicazione dei titoli esecutivi, il creditore già titolato ha diritto di munirsi, nei confronti del proprio debitore, di un secondo titolo esecutivo, purché rispetti i limiti posti dal principio di consumazione dell'azione, dal principio secondo cui non è consentita l'instaurazione di giudizi da cui il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto, nonché, infine, dal principio che vieta l'abuso del diritto e del processo (Cass. 21768/19).

Ora, nel caso di specie, nessuno di questi limiti appare riscontrabile: non quello del ne bis in idem, in quanto non sussiste alcuna precedente statuizione giudiziale avente forza di giudicato sul credito azionato; non quello dell'interesse ad agire, in quanto – come rilevato – solo il decreto ingiuntivo consente a **BANCA CREDITRICE** di iscrivere ipoteca giudiziale su beni ulteriori rispetto all'immobile su cui grava l'ipoteca volontaria; non, infine, quello dell'abuso del diritto o del processo, non dimostrato nel presente giudizio.

La domanda ex art. 96 c.p.c., svolta da **BANCA CREDITRICE** merita accoglimento.

Va, infatti, rilevato, per un verso, che l'unico motivo di opposizione (in diritto) articolato dal sig. **DEBITORE** è smentito da un orientamento giurisprudenziale radicalmente consolidato, e, per altro verso, che parte opponente non ha addotto alcuna argomentazione giuridica a sostegno della tesi sposata, sicché può ritenersi che abbia resistito in giudizio con mala fede o, quantomeno, con colpa grave.

Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il sig. **DEBITORE** al pagamento in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.030,00, IVA e CPA come per legge;
- condanna, ex art. 96, comma 3, c.p.c., il sig. **DEBITORE** al pagamento, in favore di parte opposta, di una somma equitativamente determinata pari ad euro 500,00.

Verona, 04/10/2022

Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***